



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI**

(Legge 160/2019)

(deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 21/12/2020)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 18/12/2025

(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI	4
ART. 1 - Oggetto del regolamento	4
ART. 2 - Definizioni e disposizioni generali	4
ART. 3 - Presupposti	4
ART. 4 - Soggetti passivi	5
ART. 5 - Tariffe	5
ART. 6 – Esenzioni	6
ART. 7 – Riduzioni e maggiorazioni	9
ART. 8 – Dichiarazione	11
ART. 9 – Versamento	12
ART. 10 – Riscossione coattiva	12
ART. 11 – Funzionario responsabile	12
ART. 12 – Contenzioso	12
ART. 13 – Trattamento dei dati personali	12
CAPO I – LE OCCUPAZIONI	13
ART. 14 – Tipologie di occupazioni	13
ART. 15 – Suddivisione del territorio	13
ART. 16 – Occupazioni permanenti con passi e accessi carrabili	13
ART. 17 – Occupazioni con impianti di distribuzione carburante	14
ART. 18 – Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità	14
ART. 19 – Occupazioni per attività edili	14
ART. 20 – Occupazioni per riserve di parcheggio o si servizio di attività commerciali	14
ART. 21 – Occupazioni con elementi di arredo	15
ART. 22 – Occupazioni per esposizione merci	15
ART. 23 – Occupazioni permanenti di suolo pubblico connesse a cartelli, poster pubblicitari e simili	15
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	15
ART. 24 – Suddivisione dei mezzi pubblicitari	15
ART. 25 – Criteri di determinazione del canone per particolari tipologie di messaggi pubblicitari	16
TITOLO III – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	17
CAPO I – LE OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI	17
ART. 26 - Procedura per l'ottenimento della concessione all'occupazione di aree e spazi pubblici	17
ART. 27 - Deposito cauzionale	17

ART. 28 - Durata, rinnovo, rinuncia, revoca, modifica, sospensione e decadenza della concessione.....	18
ART. 29 - Obblighi del concessionario	19
ART. 30 – Occupazioni non soggette a domanda	19
CAPO II – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	20
ART. 31 – Procedura per l’ottenimento della autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari	20
ART. 32 – Rinnovo, rinuncia, revoca, modifica, sospensione e decadenza dell’autorizzazione	20
ART. 33 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione.....	21
ART. 34 – Prescrizioni relative particolari tipologie di messaggi pubblicitari.....	22
CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI	22
ART. 35 – Il servizio di pubbliche affissioni	22
TITOLO IV – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI.....	23
ART. 36 – Sanzioni e penalità	23
ART. 37 – Accertamenti ed attività di recupero dei canoni.....	24
TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE	25
ART. 38 – Norme transitorie	25
ART. 39 – Norme finali.....	25
ART. 40 – Entrata in vigore.....	25
ALLEGATO A.....	1A

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina:
 - a) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 816 a 836, di seguito denominato «Canone patrimoniale»;
 - b) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 837 a 847, di seguito denominato «Canone mercatale».
2. Il Canone patrimoniale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, previgenti nel Comune di Monopoli. Il Canone mercatale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le aree mercatali e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. L'applicazione del Canone mercatale esclude l'applicazione del Canone patrimoniale.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla predetta legge nonché le altre disposizioni normative ed i regolamenti comunali che non siano incompatibili.

ART. 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) area o spazio pubblico: le strade, i corsi o le piazze del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune compresi i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; le aree private gravate da servitù di passaggio; lo spazio sovrastante e sottostante il suolo pubblico;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: l'importo dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione o dall'occupante senza titolo;
 - d) tariffa: la base di calcolo unitaria per la determinazione del canone.

ART. 3 - Presupposti

1. Il presupposto del Canone patrimoniale è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, di aree o spazi pubblici come definiti all'articolo 2;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree o spazi pubblici, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si intendono ricompresi i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività e tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. L'applicazione del Canone patrimoniale dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni.

3. Il presupposto del Canone mercatale è l'occupazione, anche abusiva, di aree o spazi pubblici destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

4. Il canone relativo all'occupazione è commisurato in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.¹

5. Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.²

ART. 4 - Soggetti passivi

1. I canoni di cui al presente regolamento sono dovuti dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dei canoni.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

ART. 5 - Tariffe

1. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

a) giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;

b) annua, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

2. L'organo competente delibera la tariffa base giornaliera e annuale del Canone patrimoniale e del Canone mercatale. L'ammontare del canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:

¹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18 giugno 2021.

² Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18 giugno 2021.

- a) per le occupazioni, ivi comprese quelle mercatali: in base alla durata, alla superficie dell'occupazione, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale;
- b) per la diffusione di messaggi pubblicitari: in base alla durata alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, alla tipologia e alle finalità.³

3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con provvedimento del responsabile del procedimento.

4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq⁴.

ART. 6 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE:

- a) effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) di aree cimiteriali;
- e) con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) rappresentate da tende o simili, fisse o retrattili, e dalle scale e gradini prospicienti le abitazioni e quelle rappresentate da fioriere e vasi ornamentali ubicati nel centro storico;
- g) con elementi di arredo urbano, zerbini, passatoie, festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- h) con rastrelliere e con le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- i) di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata;

³ Lettera così modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

⁴ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2022.

- j) di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- k) effettuate da soggetti terzi nell'ambito di manifestazioni turistiche, ricreative, sportive, culturali o di marketing territoriale organizzate dal Comune;⁵
- k bis) effettuate da soggetti terzi nell'ambito di manifestazioni turistiche, ricreative, sportive, culturali o di marketing territoriale patrocinate dal Comune, a condizione che le stesse non prevedano l'esercizio alcuno di attività commerciale;⁶
- l) effettuate dai seguenti soggetti che non prevedono l'esercizio alcuno di attività commerciale:
 - 1) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) regolarmente iscritte all'Anagrafe Unica delle Onlus;
 - 2) Associazioni di promozione sociale (A.P.S.) iscritte nel relativo Registro Nazionale oppure nel Registro Regionale delle A.P.S.;
 - 3) Organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro di cui alla legge 266/91;
 - 4) Associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) iscritte nel relativo registro tenuto presso il C.O.N.I. o eventualmente associate ad Enti di promozione sportiva regolarmente riconosciuti dal C.O.N.I. e iscritte nell'apposito registro;
 - 5) Organizzazioni non governative (O.N.G.) ai sensi della legge 49/87;
 - 6) Associazioni sindacali e di categoria aderenti ad organizzazioni aventi articolazioni a carattere nazionale e territoriale locale;
 - 7) Associazioni dei consumatori iscritti nel registro nazionale, regionale o comunale
- m) effettuate in occasione di manifestazioni religiose, organizzate dalle parrocchie o dai comitati parrocchiali nell'ambito delle festività rionali e delle festività svolte nelle contrade, di cui all'art. 27, comma 1, lettera b2), del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- n) con passi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- n bis) effettuate nel periodo invernale dal mese di novembre al mese di febbraio, con sedie e tavolini a servizio di attività commerciali in regola con i pagamenti del canone;
- o) **[abrogato]**⁷

LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI:

- p) relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, escluse le insegne, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

⁵ Lettera così modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

⁶ Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

⁷ Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18 giugno 2021 e, successivamente abrogata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 18 dicembre 2025.

- q) esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- r) effettuati in qualunque modo dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- s) effettuati da soggetti terzi nell'ambito di manifestazioni turistiche, ricreative, sportive, culturali o di marketing territoriale organizzate dal Comune;⁸
- s bis) effettuati da soggetti terzi nell'ambito di manifestazioni turistiche, ricreative, sportive, culturali o di marketing territoriale patrocinate dal Comune, a condizione che sussistano contestualmente i seguenti requisiti:
 - 1) la manifestazione non abbia finalità di lucro;
 - 2) i mezzi pubblicitari non contengano l'indicazione di persone, ditte, enti o società, salvo il caso in cui questi ultimi abbiano sovvenzionato l'evento, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto organizzatore corredata da relativa documentazione fiscale;
 - 3) i mezzi pubblicitari non contengano l'indicazione della persona, ditta, ente o società che ha organizzato la manifestazione, salvo il caso in cui si riscontri in modo inequivocabile la finalità assistenziale o di beneficenza della medesima;⁹
- t) effettuati su superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sempre che la loro sommatoria non comporti un aumento dell'efficacia pubblicitaria del singolo messaggio, nel qual caso la superficie conteggiata è quella complessiva;
- u) posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferiti alle rappresentazioni in programmazione;
- v) inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, fatta eccezione per le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- w) effettuati mediante insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- x) effettuati mediante insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- y) relativi al marchio apposto sulle gru mobili o a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

⁸ Lettera così modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

⁹ Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- z) relativi al marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- aa) mediante affissione di manifesti riguardanti:
 - 1) le attività istituzionali del Comune svolte in via esclusiva comprese quelle relative ad adempimenti in materia di consultazioni elettorali, nell'ambito del proprio territorio;
 - 2) le autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - 3) lo Stato, le regioni e le province in materia di tributi;
 - 4) le autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - 5) corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - 6) che sia comunque obbligatoria per legge;
 - 7) manifestazioni turistiche, ricreative, sportive, culturali o di marketing territoriale effettuate da soggetti terzi ed organizzate dal Comune;¹⁰
 - 8) manifestazioni turistiche, ricreative, sportive, culturali o di marketing territoriale effettuate da soggetti terzi e patrocinate dal Comune, aventi le caratteristiche di cui alla precedente lett. *s bis*), fino a concorrenza di 1/3 della superficie complessiva destinata alle affissioni istituzionali e di un numero di giorni pari a dieci.¹¹

ART. 7 – Riduzioni e maggiorazioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni per tipologia e finalità¹²:

Descrizione riduzione	Riduzione
Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo (solo per tariffa annua)	30 %
Occupazioni sottostanti il suolo effettuate con serbatoi (solo per tariffa annua)	75 %
Occupazioni con passi carrabili	50 %
Occupazioni effettuate dai seguenti soggetti che hanno come fine la promozione di prodotti e/o servizi tipici locali: - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) regolarmente iscritte all'Anagrafe Unica delle Onlus; - Associazioni di promozione sociale (A.P.S.) iscritte nel relativo Registro Nazionale oppure nel Registro Regionale delle A.P.S.; - Organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro di cui alla legge 266/91; - Associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) iscritte nel relativo registro tenuto presso il C.O.N.I. o eventualmente associate ad Enti di promozione sportiva	30 %

¹⁰ Numero così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

¹¹ Numero aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

¹² Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18 giugno 2021 e, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 12/04/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

regolarmente riconosciuti dal C.O.N.I. e iscritte nell'apposito registro; - Organizzazioni non governative (O.N.G.) ai sensi della legge 49/87; - Associazioni sindacali e di categoria aderenti ad organizzazioni aventi articolazioni a carattere nazionale e territoriale locale; - Associazioni dei consumatori iscritti nel registro nazionale, regionale o comunale	
Occupazioni da parte degli esercizi di vicinato non alimentari ubicati nel centro storico¹³	10 %
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (solo per tariffa giornaliera)	50 %
Occupazioni nelle aree mercatali che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (solo per tariffa giornaliera)	40 %
Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (solo per tariffa giornaliera)	80 %
Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici (solo per tariffa giornaliera)	80 %
Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia (solo per tariffa giornaliera)	50 %
Diffusione di messaggi pubblicitari mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, striscioni, totem (solo per tariffa giornaliera)	95 %
Affissioni di manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali non rientranti nei casi di esenzione; manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza	50 %
Affissioni di manifesti riguardanti annunci mortuari	25%

2. Sono previste le seguenti riduzioni per durata¹⁴:

Descrizione riduzione	Riduzione
Occupazioni fino a 10 ore (solo per tariffa giornaliera)	50 %
Occupazioni da 11 a 18 ore (solo per tariffa giornaliera)	25 %
Occupazioni per il periodo oltre i primi 15 giorni e fino a 30 gg. (solo per tariffa giornaliera)	20 %
Occupazioni per il periodo oltre i primi 30 gg. (solo per tariffa giornaliera)	50 %
Affissioni per il periodo oltre i primi 10 giorni	70 %

3. Sono previste le seguenti maggiorazioni¹⁵:

¹³ Voce così modificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 18 dicembre 2025.

¹⁴ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18 giugno 2021, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021 e, ulteriormente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 12/04/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Descrizione maggiorazione	Maggiorazione
Diffusione di messaggi pubblicitari mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi di dimensioni da 5 mq a 9 mq (solo per tariffa annua)	30 %
Diffusione di messaggi pubblicitari mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi di dimensioni superiori a 9 mq (solo per tariffa annua)	70 %
Diffusione di messaggi pubblicitari mediante insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico (solo per tariffa annua)	100 %
Diffusione di messaggi pubblicitari mediante automezzi di portata inferiore a 30 q.li (solo per tariffa annua)	200 %
Diffusione di messaggi pubblicitari mediante automezzi di portata superiore a 30 q.li (solo per tariffa annua)	300 %
Commissione affissioni su spazi prescelti (anche parzialmente)	100 %
Commissione affissioni da 8 fino a 12 fogli (da 5,6 mq fino a 8,40 mq)	50 %
Commissione affissioni oltre i 12 fogli (oltre 8,40 mq)	100 %
Commissione affissioni con carattere d'urgenza (in tal caso il minimo pagabile è € 26,00)	10 %

4. Le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai precedenti commi si applicano sulla tariffa base come determinata, per le occupazioni di spazi e aree pubbliche, ai sensi dell'art. 15, comma 3; per la diffusione di mezzi pubblicitari, ai sensi dell'art. 5; per il servizio di pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 35, comma 2.¹⁵

5. Le riduzioni e le maggiorazioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili, ricorrendone contemporaneamente i presupposti. Il cumulo avviene, per le maggiorazioni, sulla tariffa base mentre per le riduzioni, a scalare.

6. In deroga al precedente comma 5, la riduzione prevista per le occupazioni e per le affissioni in relazione alla durata espressa in gg. si applica sulla tariffa finale riveniente dall'applicazione delle maggiorazioni e delle restanti riduzioni.¹⁷

ART. 8 – Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 gennaio, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

¹⁵ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021 e, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 12/04/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

¹⁶ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

¹⁷ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021 e, successivamente modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 12/04/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

ART. 9 – Versamento

1. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione o alla richiesta del servizio di pubbliche affissioni e, successivamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, fatta salva la possibilità per il contribuente, per importi superiori a euro 300, di versare il dovuto in tre rate con scadenza 30 aprile, 31 luglio e 30 settembre del medesimo anno.¹⁸
2. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 241/1997 (F24), o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui al d.lgs. 82/2005 (PagoPA), o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice dell'amministrazione digitale.
3. Il versamento del Canone mercatale è effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui al d.lgs. 82/2005 (PagoPA), o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice dell'amministrazione digitale.
4. Il canone per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti è dovuto quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto o per eccesso a seconda che la frazione decimale sia inferiore o uguale/superiore a cinquanta centesimi.

ART. 10 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è disciplinata secondo quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina della riscossione coattiva delle entrate locali.

ART. 11 – Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del canone è determinato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

ART. 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 13 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

¹⁸ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 13 dicembre 2024.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 14 – Tipologie di occupazioni

1. La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguarda:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) passi e accessi carrabili;
 - f) ponteggi, steccati e simili;
 - g) cartelli pubblicitari e simili;
 - h) aree per spettacoli viaggianti;
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - k) tende, tendoni ecc.;
 - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.

ART. 15 – Suddivisione del territorio

1. Ai fini dell'applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, il territorio comunale è suddiviso in zone a seconda dell'importanza, come definite dall'allegato "A" che è parte integrante del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.
3. Per le occupazioni di spazi e aree ricadenti in Zona 1, la tariffa è maggiorata del 25 per cento. Per le occupazioni di spazi e aree ricadenti in Zona 3, la tariffa è ridotta del 12 per cento.

ART. 16 – Occupazioni permanenti con passi e accessi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione.
3. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

ART. 17 – Occupazioni con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

ART. 18 – Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 19 – Occupazioni per attività edili

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

ART. 20 – Occupazioni per riserve di parcheggio o di servizio di attività commerciali

1. Per un uso correlato all'attività possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole, ecc.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere

opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

ART. 21 – Occupazioni con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

ART. 22 – Occupazioni per esposizione merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale purché l'occupazione non si estenda oltre la proiezione dell'attività commerciale.

2. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 23 – Occupazioni permanenti di suolo pubblico connesse a cartelli, poster pubblicitari e simili

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico connesse a cartelli e poster pubblicitari, impianti a messaggio variabile o a led luminosi e impianti pubblicitari di servizio, chioschi e simili, gazebo, pedane, parcheggi e aree di sosta private, aree delimitate per ogni tipo di attività, il Comune individua i siti su cui installare gli impianti, previa pubblicazione di apposito bando sul sito internet comunale. In ogni caso, è vietata l'installazione di tali impianti al di fuori di procedure comparative, salvo i casi di primo rinnovo o voltura, per i quali restano valide le procedure ordinarie.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 24 – Suddivisione dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) mezzi destinati alla pubblicità esterna;
 - b) mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni.

2. Per tutto quanto attiene la classificazione, le caratteristiche, l'ubicazione, le prescrizioni, le limitazioni, l'autorizzazione dei mezzi pubblicitari e di quelli destinati alle comunicazioni mediante affissioni e la ripartizione degli spazi disponibili, si rinvia a quanto disciplinato rispettivamente dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Piano Generale degli Impianti Affissionistici.
3. Le caratteristiche dei mezzi pubblicitari e di quelli destinati alle comunicazioni devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

ART. 25 – Criteri di determinazione del canone per particolari tipologie di messaggi pubblicitari

1. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
2. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
3. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
4. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui sui velocipedi e all'interno e all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresi i cosiddetti camion vela, rientra nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. Il canone è dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se circolano solo occasionalmente.
5. I veicoli omologati come auto pubblicitarie, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.
6. Per i messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello di pre-insegne o frecce direzionali, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

TITOLO III – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – LE OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

ART. 26 - Procedura per l'ottenimento della concessione all'occupazione di aree e spazi pubblici

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche nel territorio comunale, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo, anche temporaneamente, deve inoltrare domanda all'ufficio comunale preposto, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale.
2. Ove la domanda risulti incompleta o nell'ipotesi in cui il responsabile del procedimento reputi opportuno, in relazione al tipo di occupazione richiesta, la presentazione di un progetto grafico o di una planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato, nella quale si rappresenta l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, tale responsabile del procedimento richiede la trasmissione degli atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dal ricevimento degli atti richiesti.
3. La domanda di concessione è corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) e degli allegati che lo stesso ufficio comunale ritiene di richiedere per l'istruttoria. La domanda è altresì corredata del permesso per costruire o della D.I.A. secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia, nel caso in cui sia prevista la realizzazione di manufatti. L'ufficio competente procede all'istruttoria della concessione del bene richiedendo apposito parere alla Polizia locale per quanto attiene alle prescrizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione e, se del caso, all'ufficio tecnico per quanto concerne gli aspetti di carattere urbanistico. Vengono acquisiti dal servizio competente gli eventuali pareri di competenza di altri uffici richiesti per la particolare natura dell'occupazione.
4. L'esecutività dell'atto di concessione è subordinata al pagamento del canone. L'ufficio competente può subordinare l'esecutività dell'atto di concessione al previo ottenimento di permessi, autorizzazioni, licenze, pareri obbligatori di competenza di altri uffici o di altri enti.
5. La concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a propria cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
6. Qualora le occupazioni non siano concesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, nei casi di occupazioni di spuntisti e simili, l'obbligo di domanda è assolto con il pagamento del canone.

ART. 27 - Deposito cauzionale

1. Le occupazioni comportanti manomissioni del suolo pubblico o successivi eventuali oneri a carico dell'Amministrazione sono subordinate al versamento di una cauzione o alla sottoscrizione in favore del Comune di una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria senza il beneficio di escussione di cui all'art.1944 comma 2 codice civile, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'entità della cauzione sarà pari al 30% dell'importo in euro dei lavori o dei successivi oneri stimati.

3. La cauzione, non fruttifera di interessi, sarà restituita e la polizza sarà svincolata alla scadenza della concessione, entro il termine di giorni 30 dalla stesura, in contraddittorio, di un verbale da parte dell'Ufficio tecnico comunale, attestante il ripristino dello stato dei luoghi e l'inesistenza di danni.

ART. 28 - Durata, rinnovo, rinuncia, revoca, modifica, sospensione e decadenza della concessione

1. Le concessioni aventi natura permanente non possono avere durata superiore a nove anni, fatte salve le concessioni a seguito di installazione di mezzi pubblicitari a seguito di progetti particolareggiati, per le quali si applicano le disposizioni del piano generale degli impianti pubblicitari.

2. Alla scadenza della concessione, il concessionario è obbligato a restituire il bene concesso nello status quo ante; eventuali manufatti realizzati anche provvisoriamente dovranno essere rimossi a cura e spese del concessionario, entro la medesima scadenza. In caso di inadempimento, vi provvederà d'ufficio l'Amministrazione con diritto di rivalsa a carico del concessionario. Il concessionario è responsabile per eventuali danni arrecati al bene concesso.

3. Alla scadenza della concessione permanente, l'occupante può presentare istanza di rinnovo prima di 90 giorni dalla scadenza. L'istruttoria del rinnovo segue la medesima procedura prescritta per il rilascio.

4. La rinuncia volontaria di qualsivoglia occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non dà diritto a restituzione del canone versato.

5. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua destinazione pubblica, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare unilateralmente la concessione. Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione. La revoca è disposta dall'ufficio competente con apposito provvedimento, assegnando al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salva rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

6. È altresì facoltà del comune, per mutate circostanze di interesse pubblico, modificare unilateralmente la concessione senza indennizzo alcuno.

7. È in facoltà dell'Amministrazione, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico che abbiano carattere temporaneo e limitato, procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata. La sospensione comporta lo sgombero temporaneo delle aree concesse, senza indennizzo alcuno.

8. Costituiscono cause di decadenza della concessione, con l'obbligo per il concessionario di sgomberare senza indugio l'area occupata, ripristinando lo stato dei luoghi e con rivalsa dei maggiori danni a carico dell'ente:

- la violazione delle condizioni previste nell'atto di concessione o nel contratto;
- la violazione di norme di legge o regolamentari vigenti in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche;

- l'uso improprio ovvero difforme da quello autorizzato dello spazio occupato;
- il mancato pagamento del canone.

9. Il provvedimento di revoca per decadenza deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

ART. 29 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a:
 - custodire e usufruire del bene concesso con la dovuta diligenza;
 - curare la manutenzione del bene concesso delle opere realizzate, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - evitare intralci alla circolazione di veicoli e pedoni;
 - osservare le eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'atto di concessione e/o nel contratto;
 - esibire l'atto di concessione unitamente alle relative attestazioni di pagamento ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.
2. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute a terzi.

ART. 30 – Occupazioni non soggette a domanda

1. Non sono soggette alla procedura di concessione di aree e spazi pubblici:
 - a) le occupazioni da parte di coloro che esercitano mestieri girovaghi senza montaggio di palchi o pedane, negli spazi ove ciò è consentito; per le quali è sufficiente una comunicazione all'organo di Polizia Locale del giorno in cui si intende svolgere la performance;
 - b) le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali non destinate alla vendita poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale;
 - c) *[abrogato]*¹⁹;
 - d) le occupazioni con ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico;
 - e) le occupazioni con tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato, fatto salvo l'ordine di sostituzione o rimozione per motivi di estetica e decoro o non mantenimento in buono stato.

¹⁹ Lettera abrogata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2021.

CAPO II – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 31 – Procedura per l'ottenimento della autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Chiunque intende effettuare pubblicità nel territorio comunale, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo, presenta un'apposita domanda al Comune, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale. La domanda è presentata almeno 30 giorni prima per quanto riguarda la pubblicità temporanea e 60 giorni prima per quanto riguarda la pubblicità permanente.
2. Ove la domanda risulti incompleta o nell'ipotesi in cui il responsabile del procedimento reputi opportuno, in relazione al tipo di pubblicità, la presentazione di un progetto grafico o di una planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato (nella quale si rappresenta l'ubicazione esatta del tratto di area in cui si intende installare il mezzo pubblicitario e la sua consistenza), tale responsabile del procedimento richiede la trasmissione degli atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dal ricevimento degli atti richiesti.
3. La domanda di autorizzazione è corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) e degli allegati che lo stesso ufficio comunale ritiene di richiedere per l'istruttoria. La domanda è altresì corredata del permesso per costruire o della D.I.A. secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia, nel caso in cui sia prevista la realizzazione di manufatti. L'ufficio competente procede all'istruttoria dell'autorizzazione richiedendo apposito parere alla Polizia municipale per quanto attiene alle prescrizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione e, se del caso, all'ufficio tecnico per quanto concerne gli aspetti di carattere urbanistico. Vengono acquisiti dal servizio competente gli eventuali pareri di competenza di altri uffici richiesti per la particolare natura della pubblicità.
4. L'autorizzazione si intende rilasciata con atto dell'ufficio competente.
5. L'esecutività dell'atto di autorizzazione è subordinata al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità come determinata nel medesimo atto. L'ufficio competente può subordinare l'esecutività dell'atto di autorizzazione al previo ottenimento di permessi, autorizzazioni, licenze, pareri obbligatori di competenza di altri uffici o di altri enti.
6. L'autorizzazione comunale non implica che il richiedente sia legittimato ad effettuare la pubblicità, dovendo egli procurarsi, sempre a propria cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
7. Nel caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, è fatto obbligo al contribuente di presentare domanda di variazione. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.

ART. 32 – Rinnovo, rinuncia, revoca, modifica, sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, l'occupante può presentare istanza di rinnovo prima di 90 giorni dalla scadenza. L'istruttoria del rinnovo segue la medesima procedura prescritta per il rilascio.
2. La rinuncia volontaria di qualsivoglia diffusione pubblicitaria prima del termine stabilito nell'atto

di autorizzazione non dà diritto a restituzione del canone versato.

3. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che la diffusione sia cessata, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare unilateralmente l'autorizzazione. Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita la diffusione. La revoca è disposta dall'ufficio competente con apposito provvedimento, assegnando al titolare dell'autorizzazione un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salva rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

4. È altresì facoltà del comune, per mutate circostanze di interesse pubblico, modificare unilateralmente la concessione senza indennizzo alcuno.

5. È in facoltà dell'Amministrazione, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico che abbiano carattere temporaneo e limitato, prescrivere la sospensione della diffusione del messaggio pubblicitario, senza indennizzo alcuno.

6. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione, con l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di rimuovere senza indugio il mezzo pubblicitario e con rivalsa dei maggiori danni a carico dell'ente:

- la violazione delle condizioni previste nell'atto di autorizzazione;
- la violazione di norme di legge o regolamentari vigenti in materia di pubblicità;
- l'uso improprio ovvero difforme da quello autorizzato del mezzo pubblicitario;
- il mancato pagamento del canone.
- non venga ritirata entro 120 dalla data di rilascio;
- il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

7. Il provvedimento di revoca per decadenza deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

ART. 33 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

- verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario;
- curare la manutenzione del mezzo, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- evitare intralci alla circolazione di veicoli e pedoni;
- osservare le eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione;
- esibire l'atto di autorizzazione unitamente alle relative attestazioni di pagamento ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

2. Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute a terzi.

ART. 34 – Prescrizioni relative particolari tipologie di messaggi pubblicitari

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
2. Le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 35 – Il servizio di pubbliche affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione. Per il calcolo del canone dovuto, si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
3. Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate sul sito istituzionale.
4. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
5. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, il committente può annullare la commissione ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
9. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 36 – Sanzioni e penalità

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50% per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'importo non versato o tardivamente versato.²⁰ Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689²¹.
3. In caso violazione di ulteriori disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo dovuto.²²
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
6. L'indennità, le sanzioni e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione. Degli oneri di rimozione e di ripristino rispondono altresì coloro per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la

²⁰ Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18 giugno 2021.

²¹ Periodo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20 dicembre 2022.

²² Comma così modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 18 giugno 2021.

restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

ART. 37 – Accertamenti ed attività di recupero dei canoni

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia locale ed ai soggetti di cui all'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 38 – Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.

ART. 39 – Norme finali

1. Sono abrogati a far data dal 1° gennaio 2021 i seguenti regolamenti comunali:
 - Regolamento per l'Applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche;
 - Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità;
 - Regolamento per l'Applicazione del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

ART. 40 – Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE ZONE



PRECISAZIONI:

1. Le strade, piazze, larghi che delimitano il perimetro tra due diverse zone ricadono nella zona con numero più piccolo (es. Via Luigi Cadorna che divide la Zona 1 dalla Zona 2, ricade nella Zona 1);
2. Nella Zona 3 ricade tutto il restante territorio comunale non rientrante nelle zone 1 e 2.

²³ Allegato sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 18 dicembre 2025.